



COMUNE DI CASTELGERUNDO

Provincia di Lodi – Via A. De Gasperi, 9 – 26844 Castelgerundo (LO)

C.F. e P. IVA: 10151890968

tel. 0377.778027 – www.comune.castelgerundo.lo.it – pec: castelgerundo@pec.it

**Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. 17 del 29 giugno 2021**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 116 del 03.09.2020

SOMMARIO

- Articolo 1 oggetto del regolamento
- Articolo 2 soggetto attivo
- Articolo 3 presupposto impositivo
- Articolo 4 soggetti passivi
- Articolo 5 locali ed aree soggette al tributo
- Articolo 6 locali ed aree non soggette al tributo
- Articolo 7 obbligazione tributaria
- Articolo 8 riduzione della tariffa
- Articolo 9 comunicazione e riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Articolo 10 rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo
- Articolo 11 produzione di rifiuti speciali, riduzioni ed esenzioni
- Articolo 12 mancato svolgimento del servizio
- Articolo 13 riduzione del tributo per zone non servite
- Articolo 14 riduzione TARI per il compostaggio
- Articolo 15 riduzione per la cessione di eccedenze alimentari
- Articolo 16 ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Articolo 17 interventi rivolti alle utenze domestiche in condizioni di particolare disagio socio-economico
- Articolo 18 cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Articolo 19 categorie di utenza
- Articolo 20 criteri di determinazione delle tariffe e copertura dei costi di servizio
- Articolo 21 piano economico finanziario
- Articolo 22 articolazione della tariffa
- Articolo 23 tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 24 tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 25 istituzioni scolastiche
- Articolo 26 tributo ambientale
- Articolo 27 tariffa giornaliera
- Articolo 28 funzionario responsabile
- Articolo 29 dichiarazione
- Articolo 30 riscossione
- Articolo 31 verifiche ed accertamento
- Articolo 32 dilazione di pagamento
- Articolo 33 riscossione coattiva
- Articolo 34 sanzioni ed interessi
- Articolo 35 rimborsi e compensazioni
- Articolo 36 contenzioso
- Articolo 37 diritto di interpello
- Articolo 38 trattamento dei dati personali
- Articolo 39 disposizioni finali ed efficacia

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, dal D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, di quanto previsto dall'art. 1 comma 738 della Legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che testualmente recita. *"a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 è abolita d eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
2. Il presente regolamento è altresì conforme alle disposizioni del Codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs 116/2020 e s.m.i. - T.U.A., in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI, di cui all'allegato "B" per farne parte integrante e sostanziale. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento:
 - le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge n. 296/2006 e la Legge n. 212/2000 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - le disposizioni di cui al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunale e Istituti Deflattivi del Contenzioso;
5. In calce al presente regolamento viene riportato quale "allegato A" l'elenco delle categorie di contribuenza, per farne parte integrante e sostanziale;
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 641 della legge 147/2013.
7. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 20 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, come indicato all'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani che insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. Si intendono:
 - a) **per locali:** qualsiasi specie di costruzione, vani/locali comunque denominati, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, stabilmente infissi al suolo o semplicemente posati sul suolo, qualunque ne sia la loro destinazione ed il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio o catastale, suscettibili a produrre rifiuti urbani, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.
 - b) **per aree scoperte,** tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **per aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi *esclusi quelli per i dipendenti.*
3. Sono assoggettate alla TARI le **aree operative scoperte o parzialmente coperte,** possedute o detenute a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine, compresi i parcheggi (es: parcheggio a pagamento del negozio, area esterna pizzeria con tavoli, deposito esterno), con esclusione del solo parcheggio gratuito ad uso dei dipendenti o altro personale.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza, per presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.
5. per le utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze, anche in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 4), l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica o dalla loro detenzione.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli Enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area
7. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento/suppellettili e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa,

sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

8. Sono escluse dalla Tari:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini ed i parchi;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

1. E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o famiglia anagrafica o tra coloro che ne fanno uso comune. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, mentre per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile: il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 codice civile, ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
7. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non consecutivi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate a non residenti, salvo diverso accordo e dichiarazione tra le parti.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n.114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà) è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
9. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività. I locali di cui sopra sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa/segnalazione di inizio attività rilasciata dal competente ufficio.
10. I soggetti su indicati sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.29.

Articolo 5
LOCALI ED AREE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
2. La presenza di arredo o suppellettili oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, (telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.
4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili, al netto delle eventuali costruzioni su di esse insistenti, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo o semplicemente posata sul suolo anche se non conformi alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - b) le aree scoperte operative, comunque utilizzate, con l'eccezione:
 - ✓ delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione di cui al successivo articolo 6;
 - ✓ le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili in cui si svolgono le attività economiche (le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, le aree a verde in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 e di cui al successivo articolo 6;
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
7. Fino all'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, relativamente ai locali, si precisa che:
 - ✓ per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori, quali ad esempio: corridoi, ingressi interni,

anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc., così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, quali ad esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc., purché di altezza superiore a ml 1,50;

✓ per le utenze non domestiche sono soggette al tributo le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.

8. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
9. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 6

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per particolari luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono o per l'uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.
2. Non sono soggetti, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti tipologie per le utenze domestiche e non domestiche:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
 - c. solai e sottotetti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata di norma al solo esercizio dell'attività, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, quali campo da gioco o vasche di piscine, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, uffici, dei servizi igienici, e delle aree destinate al pubblico (biglietterie, punti ristoro, gradinate e simili);
 - e. unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e di contratti di utenze gas, acqua, luce, telefonia ed informatica, la cui avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente con idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni. Viene esclusa la parte variabile della tariffa e ridotta del 50% la quota fissa;
 - f. sottotetti, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - g. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili e relative aree scoperte purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - h. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - i. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Mentre sono soggette al tributo i locali adibiti a magazzino ed uffici nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 (venti) metri quadrati per colonnina di erogazione.

- j. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - k. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, area verde, giardino, cortili, lastrico solare, balconi e terrazze scoperte, verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - l. aree destinate ed adibite in via esclusiva al transito od alla sosta/ parcheggio gratuito dei veicoli;
 - m. aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili in cui si svolgono attività economiche (aree di accesso, zone di transito, movimentazione e manovra dei mezzi, nonché delle aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli all'interno delle aree. Restano soggette le aree scoperte operative.
 - n. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati
 - o. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - p. i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - q. le aree impraticabili o intercluse da recinzione, le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo, le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso od utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - r. locali dove si producono esclusivamente, di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e fatto salvo quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento.
3. Ai fini della non applicabilità del tributo sui locali ed aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiararlo nella dichiarazione originaria o di variazione, a pena di decadenza dell'agevolazione entro i termini di cui al presente regolamento, e devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, documentazione fotografica o dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, o da revoca, sospensione rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività oppure da allegata documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
4. L'esenzione compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste, allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo o provenienti da aree escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
6. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta

attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Articolo 7 **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
2. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio, della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento, con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 8 **RIDUZIONE DELLA TARIFFA**

1. Ai sensi dell'art. 1, **comma 659**, della Legge n. 147 del 27.12.2013, Il Comune può concedere una riduzione della tariffa per i seguenti casi:
 - a) **riduzione del 30% sulla parte variabile per utenze domestiche per i non residenti: per le abitazioni, tenute a disposizione per uso stagionale** che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza/principale e l'abitazione a disposizione e dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;
 - b) **riduzione del 30% sulla parte variabile per utenze domestiche per i residenti: per le abitazioni tenute a disposizione** od altro uso, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza/principale e l'abitazione tenuta a disposizione e dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'immobile in locazione, in comodato o in uso gratuito;
 - c) **riduzione del 50% sulla parte variabile per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora abituale per più di sei mesi all'anno** in località fuori dal territorio nazionale (**estero**) a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;

- d) **riduzione del 100% sulla parte variabile per i residenti, per le sole abitazioni:** unico occupante **domiciliato o residente in R.S.A.** a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito;
- e) **riduzione di 2/3 del tributo** (quota fissa e quota variabile): è riconosciuta per **una sola unità immobiliare ad uso abitativo**, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 30.12.2020, n. 178 (ex comma 2 dell'art. 9 bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione e modificazione del Decreto Legge n. 47/2014).

Le condizioni necessarie per l'applicazione della suddetta riduzione sono:

- il contribuente può possedere in Italia più immobili non locati o concessi in comodato d'uso, ma l'agevolazione è concessa per una e una sola unità immobiliare;

- il contribuente deve essere iscritto all'AIRE: l'iscrizione non deve essere necessariamente effettuata nel Comune nel quale il contribuente stesso possiede l'abitazione. Se quindi il contribuente richiede le agevolazioni IMU al Comune X, in quanto è sul territorio di tale Ente che possiede l'immobile, ma è iscritto all'AIRE presso il Comune Y, il contribuente avrà comunque diritto al riconoscimento dell'agevolazione in oggetto da parte del Comune X;

- il contribuente deve essere pensionato nel Paese di residenza: lo Stato estero che eroga la pensione deve essere lo stesso nel quale il contribuente ha la residenza e la pensione goduta dal contribuente può essere:

- una pensione in convenzione internazionale, nella quale i contributi versati in Italia si totalizzano con quelli versati nello Stato estero;
- una pensione estera, pur in presenza di una eventuale autonoma pensione italiana.
- la pensione, estera o in convenzione, può essere di qualsiasi tipologia, quindi anche una pensione di invalidità.

La riduzione di cui al presente comma è concessa con effetto dal giorno successivo a quello della domanda, previa presentazione di apposita dichiarazione da parte degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, supportata da idonea documentazione comprovante il trattamento pensionistico estero (certificazione redatta dall'Autorità competente in materia nello Stato di residenza, nella quale venga attestata la sussistenza di un trattamento pensionistico).

Nel caso in cui il **contribuente non possieda tutte le condizioni richieste** di cui all'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 (dall'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014), pur essendo iscritto all'AIRE, **si applica una riduzione del tributo pari al 50% della quota variabile** come quella già prevista al comma 1 lett.c) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero;

- f) **riduzione del 20%** (quota fissa e quota variabile) **utenze non domestiche** intestate agli Enti Parrocchiali e per gli enti del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, che **non hanno** per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

2. Il Comune può concedere una riduzione sulla parte variabile della tariffa per:

- gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa, ai sensi dell'art. 1 comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, pari al:
 - 30% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
 - 60% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta

su modello predisposto dal Comune, da presentare entro sessanta giorni dalla chiusura del cantiere.

3. In virtù della minor attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del tributo (quota fissa e quota variabile) pari al:
 - a) **20 per cento** per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 - b) **5 per cento** per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio, possesso, detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione nei termini previsti dal presente regolamento, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione ed a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio Comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Articolo 9

COMUNICAZIONE E RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, come modificato dall'art. 1 comma 24 del D.Lgs 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs 116/2020, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute la corresponsione della quota variabile del tributo, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e per tali superfici sono tenuti alla sola parte fissa.
3. Per consentire la corretta programmazione del servizio, le utenze non domestiche che intendono avvalersi di tale facoltà, devono darne comunicazione preventiva al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. La comunicazione, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa o attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice

ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso, quali, cassoni e/o containers, il nominativo del soggetto autorizzato con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per almeno 5 anni con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine.

5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
6. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del **30 giugno di ogni anno**, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 7, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza dei 5 anni, devono comunicarlo al Comune. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell'anno precedente, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi e dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono, nonché il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.
11. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei

termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

14. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola, limitatamente alle tipologie di attività agricole produttrici di rifiuti urbani, che producono rifiuti simili analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono continuare ad essere ammesse nel servizio pubblico presentando apposita istanza ed assoggettate alla Tari, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani. Rimane ferma, ovviamente la facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico delle aziende in questione, nonché la loro possibilità di sottoscrivere una convenzione col gestore per il conferimento dei rifiuti speciali, la quale però si pone al di fuori del campo di applicazione della TARI.

Articolo 10

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. È fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani.
2. La parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'Impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
3. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare, quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. La riduzione di cui al comma 2 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo.
5. Le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore pubblico, i propri rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, con le seguenti percentuali:
 - a) 15%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - b) 30%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - c) 40%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - d) 60%, nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.Tenuto conto che l'utente non domestico non ha esercitato l'opzione per la fuoriuscita dal servizio pubblico e che comunque si avvale dello stesso per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere comunque ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare la percentuale indicata del 60% della quota variabile.

6. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riciclo.
7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine previsto dal comma 4 del presente articolo, comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 11

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI, RIDUZIONE ED ESENZIONI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa in cui si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
 - a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati i macchinari;
 - b) le superfici adibite all'allevamento degli animali;
 - c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali "adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);
3. Con riferimento alle superfici dei locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private (attestato da certificazione del Direttore sanitario) ai sensi del D.P.R. 254/2003:
 - ✓ sono escluse dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - ✓ sono assoggette al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva o continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

6. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o dallo stesso derivanti, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
7. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
8. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati
9. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 682 della Legge n.147/2013, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:
- falegnamerie -30%,
 - officine lavorazione materiali ferrosi -30%,
 - autofficine per la riparazione veicoli, autofficine di elettrauto, gommisti -30%;
 - distributori carburanti -30%,
 - autoservizi, autolavaggi -10%
 - laboratori fotografici, eliografici -30%
 - tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie -20%
 - studi o laboratori odontotecnici, dentistici, medici e veterinari -20%
 - lavanderie e tintorie non industriali -20%
- In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.
10. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel precedente comma, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali/quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
11. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente e dovrà:
- a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché una planimetria in scala 1:100 o 1:200 delle superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia rifiuti.
 - b) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti (copia del contratto) presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.

12. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione e documentazione.

Articolo 12

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo.
2. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità Sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo dovuto dai contribuenti coinvolti non potrà superare il 20% del tributo ai sensi dell'art 1 comma 656 della Legge 147/2013.

Articolo 13

RIDUZIONI DEL TRIBUTO PER ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli immobili/insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 800 metri lineari (escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata), nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare (porta a porta) o di prossimità (cassonetti stradali).
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, ai sensi art. 1 comma 657 legge 147/2013, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
6. Nel caso di servizio di raccolta basato sul sistema "porta a porta", tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.

Articolo 14

RIDUZIONE DELLA TARI PER IL COMPOSTAGGIO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e secondo quanto previsto dell'art.37 della Legge 221/2015 "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana sono concesse riduzioni della tassa sui rifiuti alle utenze che effettuano il "compostaggio aerobico": "processo mediante il quale la sostanza organica derivante da frazione umida, sfalci e potature verdi viene demolita in modo "naturale" senza produzione di

gas combustibili, ma compost di qualità, ottimo fertilizzante per impieghi in agricoltura e florovivaismo”.

- a favore delle **utenze domestiche** che effettuano il “compostaggio aerobico” individuale della componente FORSU (rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino), è ridotta del 10% per la quota variabile, a condizione che il proprio rifiuto organico non venga consegnato al sistema di raccolta rifiuti del Comune e che effettui il compostaggio in un orto e/o giardino ad uso esclusivo;
 - a favore delle **utenze non domestiche** che praticano un sistema di “compostaggio aerobico” individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, è ridotta del 10% della quota variabile, a condizione che venga trasmesso ogni anno al Comune il modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla Legge 25.01.1994, n. 70 dal quale si evinca l’assenza di conferimento dei rifiuti con i codici europei dei rifiuti (CER) relativi ai rifiuti del presente comma;
 - sono riconosciute riduzioni della quota variabile della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, pari al 20 per cento, quando l’utenza è in zona non servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);
2. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento, sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell’ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
 3. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.
 4. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all’abitazione o facente parte dell’azienda agricola. Non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all’interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L’utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”, al fine di evitare l’innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.
 5. La riduzione va richiesta con apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi all’ufficio tributi del Comune pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno di inizio di effettuazione del compostaggio, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l’acquisto o il possesso del composter;
 6. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
 7. Il Comune procede alla verifica, anche periodica, della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali. L’ente gestore del servizio verifica altresì, tramite proprio personale, l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

Articolo 15

RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166: *«eccedenze alimentari» i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;*
3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni diverse di cui al presente comma non dà diritto alla riduzione della tassa.
4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
 - c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
5. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.
8. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
9. La riduzione di cui al presente articolo non può sommarsi alla riduzione relativa al CER 200108 ("rifiuti biodegradabili di cucine e mense").

Articolo 16

ULTERIORI AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22.12.2011, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo, sulla base del disposto comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013 o di altre disposizioni vigenti in materia.
3. Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano finanziario e del piano tariffario della tassa rifiuti.
4. La tariffa è ridotta nella misura percentuale del:

- a) **50 per cento**, per le superfici dei locali e delle relative aree scoperte di pertinenza, destinate a sede di Istituti o Ordini religiosi ivi comprese le superfici destinate allo svolgimento o all'esercizio delle attività di carattere assistenziale, educativo, scolastico e culturale;
 - b) **50 per cento**, per le superfici dei locali e delle relative aree scoperte di pertinenza destinate ad oratorio, ivi comprese le superfici destinate alla somministrazione di alimenti e bevande;
5. Sono **esenti** dall'applicazione della tariffa:
- a) le abitazioni di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente presso case di riposo o strutture sanitarie, purché le abitazioni non siano locate o occupate anche in modo saltuario e non siano attive le utenze (acqua, luce, gas ecc.) e siano senza arredi e suppellettili.
 - b) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite dal Comune con il riconoscimento di un sussidio o ausilio finanziario in quanto in condizioni socio-economiche disagiate attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali. L'esenzione decorre dalla data del suddetto riconoscimento fino alla permanenza della condizione di disagio che ne ha determinato l'assistenza e l'erogazione delle suddette prestazioni;
6. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono riconosciute, previa presentazione di dichiarazione e corredate da eventuale documentazione integrativa.
7. **Le riduzioni e le esenzioni** di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa (*importo massimo che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, limite eliminato dalla Legge 68/2014*) e la relativa copertura è assicurata da risorse **diverse** dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, fermo restando la possibilità per il Consiglio Comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.
8. Per il solo anno 2020, sono applicate le riduzioni obbligatorie per le utenze non domestiche previste dall'allegato A della deliberazione ARERA n. 158/2019, di cui alle tabelle 1a, 1b, tabella 2 e tabella 3.
- Al fine di introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per quelle non domestiche e sulla base delle seguenti considerazioni e valutazioni:
- ✓ agevolazione/riduzione della quota variabile per tutti i nuclei familiari esclusivamente residenti nel territorio comunale, in considerazione della grave crisi economica che ha colpito anche le famiglie a causa COVID-19;
 - ✓ una agevolazione/riduzione della TARI per quelle categorie di utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia volte a ridurre il carico tariffario.
9. Per il solo anno 2021 è riconosciuta la riduzione della tariffa TA.RI. per le utenze NON domestiche appartenenti alle categorie economiche così come individuati nell'ambito della deliberazione di definizione delle tariffe annuali TA.RI 2021 ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis).
10. In caso di gravi calamità naturali o di emergenze sanitarie, accertate da normative, decreti, ordinanze statali e/o regionali, che portino all'inutilizzabilità dei locali tassabili e di conseguenza all'impossibilità di produrre rifiuti o di produrne in quantità notevolmente inferiore all'ordinaria produzione, potrà essere riconosciuta una riduzione della TARI con la deliberazione del Consiglio Comunale o, nell'impossibilità di adozione tempestiva e nei termini di Legge di tale atto da parte del Consiglio Comunale, demandando alla Giunta Comunale di definirne i soggetti interessati, l'entità della riduzione, il periodo e le modalità di applicazione, salvo che non siano già definite da specifiche previsioni nazionali e/o regionali. Per la relativa copertura

finanziaria, salvo che non sia già disposta da provvedimenti di rango superiore, si applica il comma 7 del presente articolo.

Articolo 17

INTERVENTI RIVOLTI «ALLE UTENZE DOMESTICHE» IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

1. L'articolo 57-bis comma 2 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (DL fiscale) convertito con modificazioni nella Legge n. 157 del 19.12.2019, istituisce il *bonus Tari* introducendo la possibilità di accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, *secondo la nuova classificazione dei rifiuti recata dal D.Lgs. n. 116 del 2020, coerentemente con la normativa dell'Unione europea*, per gli utenti domestici che versano in condizioni economico-sociali disagiate.
2. I beneficiari del *bonus sociale* di cui all'art. 57-bis del D.L. 124/2019, non ancora attuato, ma da definire con apposito DPCM, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 157/2019, devono essere individuati con gli stessi criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas ed al servizio idrico integrato.
3. Con riferimento alla deliberazione dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) n. 158 del 05 maggio 2020, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal citato articolo 57-bis, e delle disposizioni che dovrà emanare la stessa ARERA, per garantire agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso al servizio con tariffe ridotte, L'Amministrazione Comunale "per l'anno 2020 può prevedere specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto anche delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza Covid-19", una sorta quindi di anticipazione del sostegno che non è ancora applicabile a regime, sostituendosi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel pagamento totale o parziale della tassa nei confronti dei soggetti in condizioni di particolare disagio riconoscendo una "riduzione atipica" come previste dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 ai:
 - a) contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa, con reddito ISEE fino ad €. 11.500,00 annui;
 - b) contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da almeno 4 figli con ISEE non superiore a 20mila euro;
 - c) contribuenti il cui nucleo familiare con reddito ISEE non superiore agli €. 8.265,00=;
 - d) nuclei familiari titolari di reddito e pensione di cittadinanza che hanno accesso ai bonus sociali anche se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro;
4. Le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse.
5. Per beneficiare delle agevolazioni suddette, i componenti del nucleo familiare non dovranno essere proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento al di fuori dell'unità immobiliare di residenza.
6. La misura delle agevolazioni spettanti nonché le modalità di applicazione dei benefici e le scadenze di pagamento dei relativi avvisi sono definite annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, (in un importo massimo che, cumulato con le autorizzazioni di spesa dirette a finanziare le esenzioni di cui al precedente articolo, non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio - limite eliminato dalla Legge n. 68/2014), e la relativa copertura è assicurata da risorse **diverse** dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce

tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Articolo 18

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, sia dalle utenze domestiche che non domestiche, il contribuente può fruirne al massimo solo di DUE scelte tra quelle a lui più favorevoli.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.

Articolo 19

CATEGORIE DI UTENZA

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra **domestica** e **non domestica**, intendendosi:
 - per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze (unità pertinenziali agli immobili costituenti l'abitazione principale di soggetti residenti identificati catastalmente in categorie C2 e C6);
 - per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in **utenze domestiche residenti** ed **utenze domestiche non residenti**.
3. Le **utenze domestiche residenti** sono condotte/occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica ed il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
 - a) nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti, colf o per ospitalità, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 29;
 - b) sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
 - c) nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 - d) non si considerano invece: i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
 - e) per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
 - f) le unità pertinenziali di utenze domestiche residenti identificate catastalmente in categoria C2 e C6, (cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito) la tariffa è determinata per la sola parte fissa, in base alla superficie, considerando assorbita

dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa, indipendentemente dal numero di unità pertinenziali dell'immobile.

g) nel caso di unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza o domicilio in istituti di ricovero o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità;

h) le utenze domestiche tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari, il numero degli occupanti è quello indicato dall'utente o, in assenza di dichiarazione è attribuito in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti pari a n. 2 unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

i) il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello del nucleo familiare desunto dalle risultanze delle persone residenti all'anagrafe e per le nuove utenze, alla data di apertura della residenza. Le variazioni intervenute successivamente saranno aggiornate d'ufficio sulla base delle stesse risultanze ed avranno efficacia dalla data dell'evento.

4. Le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel territorio comunale o da persone residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, oppure possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.):

a) per tali utenze si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in assenza della dichiarazione è attribuito in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti pari a n. 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di verifica o di accertamento, il dato in diminuzione o superiore emergente, anche da risultanze anagrafiche del Comune di residenza;

b) unità pertinenziali di utenze domestiche non residenti, identificate catastalmente nelle categorie C2 e C6, (cantine, autorimesse, i depositi o altri locali similari) si considerano, ai fini del tributo utenze domestiche con tariffa appartenente alla categoria "box e pertinenze", se possedute o detenute da persona fisica, non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva nel Comune di utenze abitative, di cui queste costituiscono pertinenza, oppure se condotte da persona fisica residente nel Comune ma, ad un diverso indirizzo di abitazione per cui non si ravvisa la condizione di "pertinenza". Se gli stessi non risultano condotte da persona fisica, ma da persona giuridica, i medesimi, si considerano utenze non domestiche appartenenti alla categoria 4: "Espozizioni, autosaloni".

5. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A" al presente regolamento:

a) la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nelle tabelle ivi allegate.

b) Le attività economiche non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità a produrre rifiuti.

c) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività oppure a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. (visura camerale).

In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

- d) La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è, di norma, unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione
- e) Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente individuate, a richiesta dell'utilizzatore e documentate.
- f) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- g) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie, a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 20

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E COPERTURA DEI COSTI DI SERVIZIO

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e come indicato dall'art.22 del presente regolamento, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i. e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 della Legge 147/2013. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 21.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Per la determinazione dei costi del servizio, al fine di determinare le tariffe, avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 27.12.2013 n. 147), risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019

dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

7. In relazione al punto precedente:

- ✓ le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento;
- ✓ nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ✓ alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Articolo 21

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (ETC).
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ed, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 22
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, riportate nell'allegato "A" al presente regolamento, per farne parte integrante e sostanziale.
2. Il medesimo Decreto suddivide le utenze domestiche in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività, sulla base del rifiuto prodotto.
3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - ✓ la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
 - ✓ dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31.12.2007, n. 248;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - ✓ la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27.04.1999, n. 158.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - ✓ la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - ✓ i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
6. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 9, unitamente alle banche ed istituti di credito, in luogo della categoria 8, indicata dal D.P.R. n. 158/1999 per i Comuni sotto i 5000 abitanti, ai sensi dell'art. 58-quinquies della Legge n. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 che ha modificato la classificazione delle utenze.
7. Le relative tariffe sono definite secondo i criteri razionali del "metodo normalizzato" ai sensi del D.P.R. 158/1999, fermo restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su *metodi alternativi* al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Articolo 23
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dei locali occupati o condotti e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Articolo 24
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $K_c(ap)$ e $K_d(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Articolo 25
ISTITUZIONI SCUOLASTICHE STATALI

1. Il tributo alle istituzioni scolastiche statali (scuole infanzia, primarie secondarie di I e II grado ect.), continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (art. 1 comma 655 Legge 147/2013).

Articolo 26

TRIBUTO AMBIENTALE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione del Tributo sui rifiuti (TARI) ed il relativo gettito (TEFA), è versato direttamente dall'Agenzia delle Entrate alla Tesoreria della Provincia o della Città metropolitana, ai sensi del comma 7 dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'articolo 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.12.2019, n. 157, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01.07.2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21.10.2020.
4. Nel caso di riscossione del tributo (TEFA) mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma PagoPA, di cui all'articolo 5 del Codice di cui al D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia o Città metropolitana, è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01.07.2020.
5. Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 18.01.2021 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA mediante modello F24.

Articolo 27

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al Canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea, quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente. Per periodi di uguale o superiori ai 183 giorni dell'anno solare, è dovuta la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile), corrispondente alla categoria di appartenenza, rapportata a giorno (1/365), maggiorata di un importo pari al 50% salvo diversa determinazione da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del Canone Patrimoniale, di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27.12.2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato Canone.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Articolo 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 29

DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 4 del presente regolamento, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di:
 - a. inizio del possesso, occupazione o detenzione di locali ed aree;
 - b. variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c. cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
 - d. sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'ufficio tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Il tributo è adeguato a decorrere dalla data dell'evento in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza, mentre nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b. per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o aree coperte anche ad uso privato;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, come definiti dall'art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 6. La dichiarazione per le utenze domestiche e non domestiche, originaria e/o di variazione o cessazione, deve essere compilata integralmente, su modulo comunale predisposto, riportando tutti i dati necessari all'individuazione delle tipologie di appartenenza ed allegare i documenti richiesti nella stessa.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione e/o cessazione. La mancata presentazione della denuncia comporterà la cancellazione e/o l'iscrizione d'ufficio a carico degli stessi.
 8. Qualora a seguito di decesso o trasferimento del contribuente non sia possibile individuare i coobbligati o gli eredi, si procederà alla cancellazione d'ufficio della dichiarazione di occupazione, detenzione o possesso del soggetto deceduto o trasferito, ed alla iscrizione d'ufficio al proprietario.
 9. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia.
 10. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante può essere presentata direttamente al Comune oppure inoltrata allo stesso mediante il servizio postale dovrà essere allegata copia del documento d'identità (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale), o a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento della tassa.
 11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 12. L'Ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.
 13. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine previsto, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 14. Le dichiarazioni di cessazione o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini previsti dal presente regolamento, se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

15. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
16. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
17. La dichiarazione è condizione necessaria per richiedere l'applicazione di norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
18. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione del tributo.

Articolo 30 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è riscossa direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215:
 - mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241;
 - attraverso la piattaforma PagoPa di cui all'art. 5 comma 2-quater del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, nonché l'art. 65 comma 2 del D.Lgs. 217/2017;
 - versamenti tramite servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, i servizi di home-banking e remote-banking o tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune: P.O.S.
2. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 21 ottobre 2020 con decorrenza anno d'imposta 2021, fermo restando le attuali modalità di pagamento, il versamento unificato della TARI potrà essere effettuato utilizzando la piattaforma PagoPA. Il Contribuente potrà così scegliere il Psp (prestatore di servizio di pagamento), emettendo la richiesta di pagamento telematico (Rpt), ossia il documento informatico che riporta gli estremi della posizione debitoria identificata tramite un codice univoco (Iuv). Il Comune tramite la Rpt, può incassare il pagamento attraverso diversi canali messi a disposizione dai numerosi Psp aderenti a Pago PA ed ottenere, di contro, la ricevuta telematica (Rt), ossia il documento informatico che il Psp predispone e PagoPA valida allo scopo di attestare l'avvenuto pagamento e garantire l'irrevocabilità dello stesso, che è liberatoria nei confronti del cittadino.
3. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 21 ottobre 2020 con decorrenza anno d'imposta 2021 il Comune dovrà inoltre emettere gli "avvisi di pagamento PagoPA", con le indicazioni per procedere al saldo del dovuto, da recapitare ai destinatari anche attraverso la generazione di avvisi digitali tramite l'Applicazione "Io".
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento bonario, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
5. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27.07.2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

6. La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale. Gli importi dovuti sono riscossi, di norma, in almeno due rate a scadenza semestrale, alle scadenze stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe che potrebbe essere modificata di anno in anno.
7. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione alle modalità determinate nella delibera di approvazione delle tariffe di ciascun anno.
8. Nella scelta delle rate occorre tener conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019: *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato."*
9. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile. L'art. 15-ter del Decreto Legge 34/2019 ha previsto che tutte le rate in scadenza fino al 30 novembre siano determinate sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Per le rate in scadenza dal 1° dicembre dell'anno si tiene conto delle nuove tariffe, se pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre (termine per l'invio 14 ottobre)
10. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006.
11. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00, salvo nuova determinazione da parte del Comune che potrebbe essere modificata in sede di approvazione delle tariffe di ciascun anno. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
12. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento comunale sulle entrate comunali.

Articolo 31

VERIFICHE ED ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti
 - d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici
3. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali devono trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia od elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
5. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

9. L'attività di accertamento nonché la riscossione spontanea del tributo, in virtù delle norme vigenti (art. 52 del D.Lgs 446/1997, l'art. 7 comma 2 lettera gg-quater e seguenti del D.L. 70/2011), può essere conferita ad un soggetto esterno, da individuarsi tra quelli previsti nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/1997, seguendo le procedure ivi indicate. Ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge 147/2013, è possibile affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 32

DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. Sono previste modalità per ottenere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento, come previste nel Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Sono applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege.
3. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento e di accertamento, fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
4. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata e documentata, in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
6. I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.
7. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 33

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate comunali, in particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e per quanto non regolamentato mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1 commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 736, legge n. 147 del 2013, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo,

qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €. 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate comunali e degli Istituti deflativi del contenzioso.
4. Il numero massimo di rate che potrà essere concesso è pari a 36, quando le somme dovute sono superiori ad euro 6.000,00=.
5. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. (art. 1 comma 695 a 699 della legge 147/2013):
 - a) in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
 - b) in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
 - c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge (art. 1 comma 700 della Legge 147/2013).
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 35

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 34 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 30 comma 9 del presente regolamento.

Articolo 36

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'Ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili e tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della Legge 27.07.2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento
3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione ed all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, nonché gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 37

DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ogni contribuente, anche attraverso soggetti diversi abilitati da norme di legge, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della TARI, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o comunque non abbia ricevuto entro il termine di cui al comma 1.
4. In materia di interpello si rimanda allo specifico Regolamento comunale.

Articolo 38

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196.

Articolo 39
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Categorie di utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre

Categorie di utenze non domestiche

(Comuni fino a 5000 abitanti)

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

**NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DEL
D.LGS. N. 116 DEL 03 SETTEMBRE 2020**

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - ✓ la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - ✓ gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - ✓ il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.